N. 39/21 SENT.
N. 37/21 FALL.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott. ssa Antonella DRAGOTTO	Presidente
Dott. Ssa Roberta BRERA	Giudice
Dott. Stefano DEMONTIS	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

...omissis...

DICHIARA

il fallimento della società **Maria Vittoria s.r.l. società agricola** (C.F. 02069140065), con sede legale in Alessandria (AL), via Alessandro III n. 77;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. **STEFANO DEMONTIS**;

NOMINA

Curatore l'avv. **ILARIA GIOITTA**, con studio in 15121 Alessandria, Via Legnano, 27;

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni, secondo le disposizioni degli artt. 87, 87 bis ed 88 L. fall.;

STABILISCE

che il giorno **27.01.2022 alle ore 9:30**, nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo

ORDINA

al fallito il deposito in Cancelleria, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare,

Firmato Da: TRULLU ANTONELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d19591a6aa1464e28634f1cbb58f5f

effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 28.09.2021

IL PRESIDENTE: f.to Dott.ssa Antonella DRAGOTTO
IL GIUDICE REL.: f.to Dott. Stefano DEMONTIS
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: f.to Dott. Antonello TRULLU

PUBBLICATA IN DATA 29.09.2021

Alessandria, 29/09/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Antonello TRULLU)

Firmato Da: TRULLU ANTONELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43d19591a6aa1464e28634f1cbb58f5f